PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN FAVORE DELL'ALBANIA

Art. 6-bis

Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato

Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

Versione in vigore dal 24 giugno 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-alle-iniziative-internazionali-in-favore-dell/art-6-bis-provvedimenti-a-favore-dei-medici-militari-e-della-polizia-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it